



## NOTA OPERATIVA

N. 9/2019

---

**OGGETTO: I Postulati per la formazione del bilancio di esercizio: la corretta applicazione e le eventuali responsabilità da parte degli organi di amministrazione e controllo.**

### 1. Introduzione

La presente **Nota Operativa** ha lo scopo di evidenziare i postulati del bilancio ai fini di una corretta redazione dello stesso e le eventuali responsabilità degli organi di amministrazione e controllo.

Come è noto, il **bilancio di esercizio** deve essere predisposto in conformità alle regole previste dal Codice civile dagli **artt. 2423 e seguenti** e alle interpretazioni fornite dai **Principi contabili nazionali** predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Inoltre, è da precisare che per la formazione del bilancio di esercizio oltre alle regole civilistiche bisogna tener conto anche della normativa fiscale prevista dal **D.P.R. 917/1986** ed anche dalle novità di cui al **D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14** (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

La predisposizione del bilancio di esercizio, ai fini civilistici e fiscali, richiede un'accurata rilevazione contabile delle operazioni di gestione, una corretta determinazione della competenza economica di periodo e determinazione degli elementi del capitale di funzionamento.

### 2. I Postulati del bilancio

La formazione del bilancio di esercizio si fonda principalmente su **regole tecnico-ragionieristiche** e cioè, sui **Principi contabili** i quali interpretano ed integrano le norme del Codice civile affinché il bilancio possa raggiungere le proprie finalità.

**I postulati del bilancio costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale** cui devono informarsi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio.

La legislazione civilistica individua i postulati del bilancio in:

- a) **Principi generali** (o clausole generali);
- b) **Principi di redazione.**